



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Repertorio N. del

ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE REP. N. 2 DEL 13.03.2014

RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA CAGLIARI – ROMA FIUMICINO

E VICEVERSA ai sensi del regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008

(G.U.U.E. n. L 293 del 31 ottobre 2008) recante norme comuni per la

prestazione di servizi aerei nella Comunità e dell'art. 36 della legge 17 maggio

1999, n. 144. (C.I.G. 521010282D)

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dalla

Dott.ssa Delfina Spiga, codice fiscale [REDACTED] nella sua qualità di

Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

dell'Assessorato Regionale dei Trasporti, incarico conferito con Decreto

dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 6 luglio

2020 N.P. 2919/65, domiciliata per la carica presso l'Assessorato Regionale dei

Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX novembre n. 23, di seguito denominata per

brevità "Regione"

E

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede

legale in Fiumicino (Prov. RM), Via A. Nasseti snc, CAP 00054 C.F./Partita IVA e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13029381004, in persona

dell'Avv. [REDACTED] in qualità di Commissario Straordinario e legale

rappresentante, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico del 12 dicembre 2019, di seguito denominata per brevità "vettore" o "Alitalia";

PREMESSO CHE

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 21.02.2013 n° 61 e s.m.i. ha sottoposto ad oneri di servizio pubblico le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Alghero - Roma Fiumicino e viceversa;
- con Convenzione Rep. n. 2 del 13.03.2014, stipulata con la Società di Navigazione aerea Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ("Alitalia CAI") è stato disciplinato l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, con decorrenza dalla data del 27 ottobre 2013 e scadenza al 26 ottobre 2017
- la sopracitata convenzione è stata successivamente conferita alla neocostituita società Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. ("Alitalia SAI") a seguito del trasferimento del business di Alitalia CAI afferente l'attività del trasporto aereo alla nuova società;
- con successivi atti di proroga (n.27 del 13.10.2017, n.23 del 06.11.2017, n.1 del 29.01.2018, n.16 del 31.07.2018, n.5 del 25.02.2019) della Convenzione Rep. n.2/2014, è stato disciplinato l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e v.v. per il periodo compreso dal 27.10.2017 al 16.04.2019;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08.08.2018 n° 367 ha sottoposto a nuovi oneri di servizio pubblico le rotte sopracitate;
- con nota pervenuta il 1° aprile 2019 concernente "Obblighi di servizio pubblico

da e verso la Sardegna", a firma dei Direttori generali per la Mobilità e il Trasporto e per la Competitività della Commissione europea, la Commissione europea ha manifestato, con estrema chiarezza, la propria posizione in merito all'imposizione di OSP con compensazione ai sensi del D.M. n° 367/2018;

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 140 dell'11.04.2019, facendo seguito alla nota del Presidente della Regione Prot. n° 2434 del 08.04.2019, ha modificato il citato D.M. n° 367/2018, disponendo, in sintesi, limitatamente ai collegamenti aerei tra gli scali di Cagliari ed Alghero e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, il permanere degli effetti del DM n° 61/2013 per le medesime rotte;
- con propria determinazione Prot. n. 3908, rep.n.199 del 12.04.2019, per le motivazioni ivi esposte, è stata conseguentemente revocata la determinazione Prot. n.675, rep. n.13 del 18.01.2019 di aggiudicazione alla concorrente Alitalia SAI – sulla base del regime previsto dal D.M. 367/2018 - del servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa;
- con atto di proroga rep. n.13 del 17.04.2019, è stato disciplinato l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e v.v. per il periodo compreso dal 17.04.2019 al 16.04.2020;
- a seguito della presentazione, in data 13 novembre 2019, della nuova proposta progettuale di OSP da e per la Sardegna, è proseguito il confronto con la Commissione europea, finalizzato alla condivisione dei nuovi OSP da e per la Sardegna e all'avvio delle procedure di gara per l'assegnazione delle rotte;
- la Commissione europea, nell'ambito delle interlocuzioni intervenute, nel mese di febbraio 2020, ha esortato la Regione a lanciare uno studio di mercato del trasporto aereo per determinare le reali esigenze di capacità che non sarebbero

soddisfatte dal mercato;

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 87 del 21.02.2020, adottato a seguito della nota dell'Assessore dei Trasporti Prot. n° 442 del 21 febbraio 2020 ha evidenziato, tra l'altro, *"la necessità, come richiesto dalla Commissione Europea, di elaborare quale condizione pregiudiziale alla definizione e attuazione del nuovo progetto di OSP, di un preventivo studio di mercato, da parte di un advisor indipendente, per determinare le reali esigenze che non sarebbero soddisfatte dal libero mercato"*, *"la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, servizi onerati che garantiscono voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate secondo uno stesso regime impositivo"*, individuando *"nel regime onerato di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 la disciplina più adeguata per assicurare senza interruzione, nella fase di transizione al nuovo regime impositivo, il servizio pubblico onerato sui collegamenti da/per i tre scali sardi"*;
- l'Assessore dei Trasporti, con note Prot. n° 475 del 25.02.2020 e Prot. n° 509 del 28.02.2020, ha adottato e confermato un atto di indirizzo in materia di Continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, disponendo di porre in essere tutte le azioni necessarie per dare concreta attuazione alle disposizioni del sopracitato D.M. n° 87/2020;
- l'Assessore dei Trasporti, con nota Prot. n° 497 del 26.02.2020, per il tramite Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE, ha informato la Commissione europea relativamente all'intendimento della Regione di prorogare le Convenzioni per i collegamenti dagli aeroporti di Cagliari e Alghero e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate;

- con convenzione rep. n.4 del 23.03.2020, nelle more del tempo strettamente necessario alla ridefinizione del progetto di continuità territoriale da/per la Sardegna e dell'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, è stata, quindi, prorogata al 24 ottobre 2020 la scadenza della sopra richiamata Convenzione Rep. n° 2/2014;
- in attuazione di quanto disposto dal DM 87/2020 ed al fine di soddisfare le richieste della Commissione europea, è stato incaricato un *Advisor* per l'elaborazione di un preventivo studio di mercato del trasporto aereo tra la Sardegna e il resto d'Italia diretto a determinare le reali esigenze che non sarebbero soddisfatte dal libero mercato;
- il Presidente della Regione Sardegna, con nota del 15.06.2020, ha informato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato delle attività dirette alla definizione del nuovo progetto di Continuità territoriale aerea e come queste siano state negativamente condizionate dall'emergenza sanitaria Covid-19;
- lo studio di mercato del trasporto aereo tra la Sardegna e il resto d'Italia richiesto dalla Commissione europea è stato consegnato dall'*Advisor* il 14 luglio 2020 e trasmesso dall'Assessore dei Trasporti il 16.07.2020 al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Dipartimento delle Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- in occasione del confronto tra l'*Advisor* e i servizi della Commissione europea in data 24 luglio 2020 per la presentazione degli esiti dello studio, la Commissione ha formulato delle osservazioni sulle analisi svolte, la necessità di effettuare una nuova consultazione del mercato tra i vettori aerei e, pertanto, la necessità di svolgere taluni approfondimenti;
- in data 13 agosto 2020 l'Assessore dei Trasporti ha inviato alla Rappresentanza

Permanente d'Italia presso la Commissione Europea e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alcuni primi elementi di replica alle osservazioni formulate, da ultimo, dai Servizi della Commissione, nonché, in accoglimento delle richieste dei medesimi, il questionario per l'avvio della nuova consultazione con alcuni adattamenti derivanti dal sopraccitato confronto del 24 luglio 2020;

- che nella predetta nota l'Assessore Regionale ai Trasporti, ha preso atto delle osservazioni della Commissione europea e delle ulteriori azioni e approfondimenti richiesti;

- è necessario garantire, senza soluzione di continuità, il servizio aereo di linea in argomento per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo progetto di continuità territoriale da/per la Sardegna e dell'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico;

- in conformità agli indirizzi di consolidata giurisprudenza, la proroga è ammessa per garantire la continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost), viepiù quando la stessa è indirizzata a garantire il mantenimento di servizi pubblici essenziali la cui definizione è rimessa ad una complessa procedura istituzionale che prevede competenze in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Autonoma della Sardegna nonché alla condivisione con la Commissione europea;

- tenuto della scadenza al prossimo 24 ottobre 2020 del servizio di trasporto aereo di linea in questione, con nota Prot. n° 7369 del 25.08.2020, la Regione, nelle more della definizione ed avvio del nuovo Progetto di continuità territoriale aerea ha comunicato ad Alitalia la necessità di provvedere ad assicurare, senza soluzione di continuità, il servizio pubblico essenziale di trasporto aereo fra gli aeroporti di Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, così come definiti con

Decreto n° 87/2020 e con specifici atti di indirizzo dell'Assessore dei Trasporti,
sino al prossimo 31.01.2021;

- per le motivazioni sopra esposte, con Determinazione Prot. n° 7529 rep. n° 383
del 01.09.2020, è stato disposto di prorogare la convenzione rep. n° 2 del
13.03.2014 fino alla data del 31.01.2021, fatta salva un'ulteriore proroga sino al
termine della stagione winter;

- le risorse stanziare attualmente nel bilancio della Regione consentono,
coerentemente alle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di adottare
l'impegno contabile per la copertura degli oneri derivanti dalle proroghe dei
servizi aerei in argomento dal 25 ottobre 2020 al 31.01.2021;

- la compensazione economica massima per la proroga della convenzione rep.
n.2/2014 dal 25 ottobre 2020 al 31.01.2021 è pari a euro 3.401.720,42 al netto
dell'IVA di legge (pari a euro 3.741.892,46 IVA compresa);

In considerazione di quanto sopra esposto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Atto.

ART. 2

La scadenza prevista dall'art. 4 della Convenzione Rep. n° 2/2014, così come
modificata dagli atti di proroga rep. n.27/2017, n.23/2017, n.1/2018, n.16/2018,
n.5/2019, n.13/2019 e, da ultimo, n.4 del 23.03.2020, è prorogata al 31.01.2021.

ART. 3

La compensazione economica massima per la proroga della convenzione rep.
n.2/2014 dal 25 ottobre 2020 al 31.01.2021 è pari a euro 3.401.720,42 al netto
dell'IVA di legge (pari a euro 3.741.892,46 IVA compresa).

Tale importo costituisce compensazione massima senza diritto ad alcuna ulteriore pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o maggiori costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicitari.

ART. 4

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia a quanto stabilito nella Convenzione Rep. n.2 del 13.03.2014 sottoscritta tra le parti, che si intende qui integralmente richiamata.

Per Alitalia

Per la Regione

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALITALIA

DELFINA SPIGA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA - SISTEMA
REGIONE
17.09.2020 11:25:15 UTC